



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 157 del 23 Ottobre 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 1 al Piano degli Interventi. Comune di Follina (TV).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 23 ottobre 2018 come da nota di convocazione in data 19 ottobre 2018 prot. n.426903;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Follina con note pec prot. n. 7307 del 21.06.2018 acquisite al protocollo regionale ai nn.236829 e n. 236848 del 21.06.2018, relative alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 1 al piano degli interventi;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:


- Parere n.178217 del 2.10.18 assunto al prot. reg. al n.399427 del 2.10.18 dell'ULSS2;
- Parere n. 3455 del 3.10.18 assunto al prot. reg. al n.402301 del 4.10.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n. 97337 del 16.10.18 assunto al prot. reg. al n.420963 del 16.10.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 126/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** oggetto dell'istanza è la Variante n. 1 al P.I. del Comune di Follina che riguarda, esclusivamente, l'individuazione di una nuova area a servizi per la realizzazione del nuovo depuratore che dovrà garantire una potenzialità di trattamento di 7.500 AE, Primo lotto funzionale di un progetto generale avente potenzialità globale pari a 15.000 AE. L'opera intende dare una risposta alle criticità connesse all'assenza di un adeguato servizio depurativo presente sul territorio eliminando le attuali pressioni esercitate sull'ambiente che interessano i corsi idrici superficiali e sotterranei. È previsto che il nuovo depuratore debba garantire il trattamento delle acque reflue provenienti dai comuni di Follina, Cison e parte di Miane. La proposta in esame prevede la riclassificazione dell'area da ZTO E2 "agricolo-ambientale" a ZTO Fb "aree per attrezzature di interesse comune". L'area sarà disciplinata dall'articolo 49 delle norme tecniche operative che nella proposta di Variante verranno integrate con l'inserimento di una nuova lettera g) al comma 2, che consentirà, per tale zona territoriale omogenea (ZTO Fb), anche servizi tecnologici. Inoltre verrà introdotto un nuovo comma 8, sempre all'articolo 49, che individua e disciplina puntualmente l'area oggetto di intervento. Nel Rapporto Ambientale Preliminare è proposto un quadro di riferimento ambientale che fornisce delle informazioni sulla localizzazione dell'intervento e propone una analisi delle matrici ambientali e dei vincoli. Sempre nel RAP è proposto un quadro di riferimento programmatico che individua gli strumenti urbanistici sovraordinati sui quali sono state svolte le considerazioni di coerenza con la Variante al P.I. in argomento. Infine, nel RAP è stata svolta una valutazione dei possibili effetti derivanti dall'attuazione della variante considerando le diverse matrici ambientali interessate evidenziando come l'intervento, tenuto conto delle scelte progettuali aventi valore di misure mitigative/compensative, non comporti sostanzialmente alcuna modifica significativa della condizione ambientale attualmente esistente.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 23 ottobre 2018 dalla quale emerge che l'istanza relativa alla Variante n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di Follina, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.



## VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

### TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la variante n. 1 al piano degli interventi del Comune di Follina, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
  - devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
  - devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
- dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- prescrivendo:
1. di non interessare il sito IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Austropotamobius italicus*, *Zerynthia polyxena*, *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Crex crex*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*, *Muscardinus avellanarius*;
  2. di predisporre un monitoraggio per verificare il grado di conservazione delle specie di interesse comunitario *Austropotamobius italicus*, *Barbus plebejus*, *Cobitis*



- bilineata, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei* da inviare all'autorità regionale per la valutazione di incidenza al fine della sua approvazione;
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Follina, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VInCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine